



AVVISO DI INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA

finalizzata all'individuazione di un soggetto del Terzo Settore disponibile alla co-progettazione e alla gestione in partnership del servizio di laboratorio occupazionale, ai sensi delle Linee guida per l'attivazione e la gestione del servizio di laboratorio occupazionale in favore delle persone con disabilità, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 436 del 19 aprile 2024 - CUP F21H24000100001.

**PERIODO: INDICATIVAMENTE DAL 1° NOVEMBRE 2024 AL 31 MARZO 2027 -
EVENTUALMENTE PROROGABILE.**

RICHIAMATI

- La Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, art. 12, comma 1: “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”;
- La Legge 6 giugno 2016, n. 106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”;
- Il D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, TITOLO VII “dei rapporti con gli enti pubblici”, art. 55;
- Il D.M. n. 72 del 31 marzo 2021 per l’adozione delle Linee Guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo settore ai sensi degli articoli 55-57 del D. Lgs. n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore);
- La Legge n. 112 del 22 giugno 2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”;
- Il decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 ottobre 2021 che ha

approvato il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 e le relative quote di riparto spettanti alla Regione autonoma Valle d'Aosta per il triennio 2021-2023;

- La deliberazione della Giunta regionale in data 5 giugno 2023, n. 630 "Approvazione del Piano regionale per la non autosufficienza 2023-2025. Prenotazione di spesa";
- La deliberazione del Consiglio regionale n. 2604/XVI recante "Approvazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della l.r. 5/2000, del Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2022-2025" che nell'ambito della macro area 4, obiettivo strategico 4.9 prevede di "Riorganizzare e potenziare l'attuale sistema di servizi, prevedendo anche una revisione della normativa regionale, in favore delle persone con disabilità e delle persone non autosufficienti in base ai principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, dalla legge quadro sulla disabilità recentemente approvata e dai livelli essenziali delle prestazioni sociali enunciati nel Piano sociale nazionale 2021-2023";
- La deliberazione della Giunta regionale in data 28 marzo 2024, n. 283 "Approvazione della programmazione del Fondo per il "Dopo di Noi" per il triennio 2024-2026, ai sensi della Legge 112/2016, a valere sulle quote di riparto 2019, 2020, 2021 e 2022";
- La deliberazione della Giunta regionale in data 19 aprile 2024, n. 436 "Approvazione delle Linee guida per l'attivazione e la gestione del servizio di laboratorio occupazionale in favore delle persone con disabilità";
- La deliberazione della Giunta regionale in data 10 giugno 2010, n. 651 " Istruttoria pubblica finalizzata all'individuazione di un soggetto del Terzo Settore disponibile alla co-progettazione e alla gestione in partnership del servizio di laboratorio occupazionale, ai sensi delle Linee guida per l'attivazione e la gestione del servizio di laboratorio occupazionale in favore delle persone con disabilità, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 436 del 19 aprile 2024 – CUP F21H24000100001. Approvazione schema di Avviso pubblico e Prenotazione di spesa".

Ciò premesso,

l'Amministrazione regionale nell'ambito delle funzioni in materia di politiche sociali attribuitegli dalla legge

INDICE UN'ISTRUTTORIA PUBBLICA

per l'individuazione di un soggetto del Terzo Settore, in possesso dei requisiti generali e di capacità tecnico-professionale, che manifesti la disponibilità:

- alla co-progettazione e alla gestione in partnership del servizio di laboratorio occupazionale in favore delle persone con disabilità, a valere sul Fondo per il "Dopo di Noi" per il triennio 2024-2026, quote di riparto 2019, 2020, 2021 e 2022;
- alla compartecipazione economica e/o materiale e/o immateriale al progetto ai sensi dell'art. 8 del presente Avviso.

INFORMAZIONI GENERALI

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

Responsabile del procedimento: Dirigente della Struttura Invalidità civile e interventi per la disabilità: dott.ssa Gabriella Furfaro.

Responsabile dell'istruttoria e referente per informazioni: dott.ssa Gabriella Furfaro – 0165 274601.

ART. 1 – RUOLO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE NELLA CO-PROGETTAZIONE

La Regione:

- cura la programmazione generale del progetto con l'obiettivo di realizzare la piena rispondenza tra lo stesso e gli interventi messi in atto e i bisogni dei cittadini, tenuto conto delle risorse a disposizione;
- vigila e verifica la qualità delle attività e degli interventi previsti nel progetto finale, sia per la parte di propria attuazione sia per la parte del co-progettante.

ART. 2 – LINEE DI INDIRIZZO DELLA CO-PROGETTAZIONE

L'attuale contesto socio-economico si rivela complesso e dinamico, le esigenze della società locale si stanno ampliando, modificando ed intensificando i bisogni dei soggetti si manifestano in modo sempre più articolato e con elementi di novità rispetto al passato. Ciò ha reso necessario estendere le tradizionali modalità di lettura dei bisogni del nostro territorio e, conseguentemente, l'area di programmazione dei servizi alla persona: occorre quindi dotarsi di strumenti che consentano di fornire risposte più appropriate a queste esigenze. In tale logica si colloca l'azione del Piano di zona regionale che, al fine di far fronte agli attuali complessi bisogni, promuove nel sistema di welfare locale pratiche innovative finalizzate ad attivare e congiungere le risorse e gli interventi dei diversi attori, attraverso lo sviluppo di un approccio integrato alla presa in carico dei bisogni espressi dalle comunità.

In quest'ottica l'Amministrazione regionale intende promuovere un'esperienza di welfare aperto alla partecipazione di tutti i soggetti presenti nella comunità locale. La partecipazione del Terzo Settore ai processi di co-progettazione e gestione dei servizi e degli interventi alla persona si rivela pertanto fondamentale per rendere maggiormente efficaci ed appropriate le risposte fornite alle famiglie, nonché per consentire un adeguato utilizzo delle risorse.

Lo strumento della co-progettazione, ai sensi dell'articolo 55 del D.lgs 117/2017, vede quindi l'Amministrazione regionale e il Terzo Settore alleati e ugualmente impegnati a trovare risposte efficaci alle reali domande sociali, a mettere a disposizione risorse e a farsi promotori di reti per lo sviluppo qualitativo degli interventi.

Appare pertanto fondamentale assicurare la trasparenza tra enti diversi che collaborano alla gestione dei servizi, prevedendo la presenza di un sistema di verifica, valutazione e controllo che assicuri la qualità dei processi organizzativi.

In tale logica, così come evidenziato dalla legge 22 giugno 2016, n. 112 e ribadito dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006, l'approccio al tema della disabilità deve garantire il coinvolgimento dell'intero sistema dei servizi sociali e sanitari, degli enti del Terzo settore e delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità.

In merito all'oggetto specifico della presente istruttoria di co-progettazione è importante evidenziare che la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006 ha introdotto un vero e proprio cambio di paradigma nell'approccio al tema della disabilità, fornendone una lettura improntata ad una nuova visione culturale, scientifica e giuridica imponendo agli Stati membri di ideare ed implementare interventi che da una modalità settoriale e speciale approdino ad un approccio globale per la costruzione di una società pienamente inclusiva e di un ambiente a misura di tutti.

La legge 22 giugno 2016, n. 112 riporta, inoltre, al centro degli interventi la persona nella definizione del proprio progetto di Vita e la dimensione relazionale tra individuo e società, con l'obiettivo di promuoverne la piena inclusione sociale, attraverso l'offerta di interventi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione

della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia.

La programmazione degli interventi oggetto della presente istruttoria è stata concertata con gli stakeholders nell'ambito della redazione del Piano regionale per la non autosufficienza 2023-2025 e ha previsto l'avvio di un servizio di laboratorio occupazionale in favore delle persone con disabilità.

Inoltre, il Tavolo interistituzionale per la promozione dell'inclusione delle persone con disabilità in ambito lavorativo, istituito nell'ambito del Piano di zona, ha elaborato le nuove Linee guida per l'attivazione e la gestione del servizio di laboratorio occupazionale in favore delle persone con disabilità, approvate mediante deliberazione della Giunta regionale n. 436/2024, al fine di favorire il miglioramento del livello di autonomia e della qualità della vita dei beneficiari e promuoverne l'inclusione sociale e lavorativa. Le suddette Linee guida sottolineano alcuni assi fondanti per la realizzazione del servizio di laboratorio occupazionale, tra cui:

- *Il sistema integrato di servizi.*

La creazione di una filiera di servizi rivolti alle persone con disabilità secondo una logica sistemica risponde all'esigenza di superare la settorialità e la frammentazione dei percorsi.

- *La connessione del laboratorio occupazionale con il tessuto produttivo.*

Il servizio di laboratorio occupazionale si pone in stretto collegamento con le realtà economiche presenti sul territorio, al fine di proporre attività con livelli di complessità diversificati e favorire l'acquisizione graduale di competenze tecniche e trasversali utili per l'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità, rispondendo così in modo differenziato alle potenzialità dei partecipanti.

La connessione con il contesto produttivo diventa inoltre uno strumento di sensibilizzazione delle imprese sul tema dell'inclusione sociale, al fine di favorire un cambio di paradigma e diffondere la cultura del diritto al lavoro delle persone con disabilità, come quanto indicato nella Convenzione ONU.

- *La personalizzazione dei percorsi individuali.*

L'inserimento all'interno del laboratorio occupazionale deve tenere conto del più ampio progetto di vita della persona, definendo obiettivi e durata in base alle caratteristiche ed esigenze individuali ed al profilo di occupabilità della persona con disabilità, in stretta relazione con l'équipe multidisciplinare.

ART. 3 – OGGETTO E OBIETTIVI DELLA CO-PROGETTAZIONE

La presente istruttoria di co-progettazione ha per oggetto la realizzazione del servizio di laboratorio occupazionale in favore delle persone con disabilità, **da attuarsi in termini di partnership tra la Regione e il soggetto del Terzo settore a questo scopo individuato, con la messa in comune di risorse.**

Il progetto intende sviluppare, secondo quanto specificato nelle Linee guida per l'attivazione e la gestione del servizio di laboratorio occupazionale in favore delle persone con disabilità approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 436/2024, un servizio *che integra la componente socio-educativa con la dimensione produttiva, attraverso l'offerta di un contesto di apprendimento protetto dove le persone possano sperimentarsi e acquisire consapevolezza rispetto alle proprie competenze, in relazione al più ampio progetto di vita.*

Per rispondere alle diverse esigenze e potenzialità dei beneficiari, il servizio di laboratorio occupazionale prevede due tipologie di servizi, come declinato nelle Linee guida sopracitate.

Le Linee guida A descrivono il *servizio di laboratorio occupazionale transitorio*, strumento

propedeutico di orientamento e di sviluppo dei prerequisiti lavorativi, finalizzato al transito verso iniziative di inserimento occupazionale e/o lavorativo.

Le Linee guida B descrivono il *servizio di laboratorio occupazionale stabile*, rivolto a coloro che non hanno maturato sufficienti autonomie per l'inserimento in altri contesti e necessitano di un servizio finalizzato al mantenimento delle competenze acquisite.

Il *servizio di laboratorio occupazionale transitorio* persegue i seguenti obiettivi:

- offrire un contesto dove le persone con disabilità possano sperimentarsi in maniera graduale in più ambiti/settori/aree strettamente connessi con le realtà produttive del territorio e con fasi di produzione e livelli di complessità diversificati;
- favorire lo sviluppo di competenze trasversali e tecniche, nonché l'acquisizione di una maggior consapevolezza rispetto a interessi e capacità;
- favorire l'acquisizione di elementi osservativi ai fini orientativi e di valutazione dei prerequisiti lavorativi, utili nella definizione dei percorsi di inserimento sociale e/o lavorativo, in relazione al più ampio progetto di vita;
- costruire una filiera di servizi integrati rivolti alle persone con disabilità, al fine di favorire le condizioni per il transito verso iniziative finalizzate all'inserimento lavorativo, in connessione con gli strumenti/iniziative già in essere (tirocini, borse lavoro, corsi di formazione, altri servizi...) o verso interventi e progettualità di tipo socio-educative.

Il *servizio di laboratorio occupazionale stabile* persegue i seguenti obiettivi:

- offrire un contesto dove le persone con disabilità possano mantenere le abilità e competenze acquisite, esercitando un ruolo attivo all'interno di una filiera di attività in connessione con le realtà produttive del territorio;
- costruire una filiera di servizi integrati rivolti alle persone con disabilità, garantendo continuità progettuale ai percorsi individuali e potenziando le opportunità stabili in uscita dai percorsi medesimi.

Il soggetto partecipante alla presente istruttoria di co-progettazione dovrà garantire la realizzazione di almeno due laboratori occupazionali in settori produttivi differenti, comprensivi ciascuno sia del servizio transitorio che di quello stabile. Il servizio di laboratorio occupazionale transitorio e il servizio di laboratorio occupazionale stabile devono essere organizzati in stretta correlazione, sia in termini di principi ispiratori e di modalità organizzative, sia in termini di sviluppo delle attività e dei processi di produzione.

I laboratori dovranno coinvolgere rispettivamente:

- **almeno 6 beneficiari per quanto riguarda il servizio di laboratorio occupazionale transitorio;**
- **4 beneficiari per quanto riguarda il servizio di laboratorio occupazionale stabile.**

L'Amministrazione regionale mette a disposizione degli enti interessati, tramite pubblicazione sul proprio sito istituzionale, tutti i documenti per approfondire la conoscenza dell'argomento, quali:

- la Legge n. 112/2016 recante "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare";
- il decreto ministeriale 23 novembre 2016, recante "Requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, nonché ripartizione alle Regioni delle risorse per l'anno 2016";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 283/2024 recante "Approvazione della

programmazione del Fondo per il “Dopo di Noi” per il triennio 2024-2026, ai sensi della Legge 112/2016, a valere sulle quote di riparto 2019, 2020, 2021 e 2022”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 436/2024 recante “Approvazione delle Linee guida per l’attivazione e la gestione del servizio di laboratorio occupazionale in favore delle persone con disabilità”.

I sopra elencati documenti costituiscono parte integrante dei lavori di co-progettazione e sono il punto di riferimento per la corretta gestione e realizzazione delle azioni del progetto.

ART. 4 – BENEFICIARI

I beneficiari degli interventi e dei servizi oggetto del presente Avviso sono le persone con disabilità, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 104/1992, di età compresa tra i 18 e i 55 anni, residenti in Valle d’Aosta e in possesso di abilità manuali, cognitive, relazionali, tali da consentire l’apprendimento e l’esecuzione di sequenze operative finalizzate al ciclo di lavoro del laboratorio occupazionale.

Le risorse a valere sul Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare denominato Fondo per il “Dopo di Noi”, ai sensi della legge 112/2016, garantiranno il finanziamento delle attività in favore delle persone con disabilità grave, ai sensi dell’art. 3 comma 3, della legge 104/1992, mentre il Fondo nazionale per le politiche sociali garantirà il finanziamento degli interventi anche in favore di coloro che non si trovano in condizione di gravità.

Vista la valenza sia formativa che produttiva del laboratorio occupazionale, i requisiti minimi per l’accesso prevedono il possesso di:

- abilità tali da consentire lo svolgimento di mansioni nelle varie tipologie di laboratori proposte;
- capacità di comprensione delle consegne;
- capacità di mantenere un adeguato livello di concentrazione.

La persona con disabilità può accedere ai laboratori occupazionali in modo autonomo o con il sostegno di un operatore/assistente alla persona che lo possa supportare nelle varie fasi dell’attività, al fine di renderlo indipendente.

L’accesso al servizio, sia in forma transitoria che in forma stabile, è disposto dall’Unità di Valutazione Multidimensionale della disabilità, di seguito UVMDi, a seguito della definizione del progetto di Vita in collaborazione con il beneficiario e i suoi familiari. L’UVMDi programma l’inserimento in collaborazione con l’ente gestore e ne monitora l’andamento, prevedendo delle rivalutazioni periodiche.

La dimissione dal *servizio di laboratorio occupazionale transitorio* viene disposta dall’UVMDi di concerto con il beneficiario e i suoi familiari e può avvenire qualora:

- la persona abbia sviluppato capacità e autonomie tali da consentirgli di intraprendere un percorso formativo e lavorativo più adatto;
- nella fase di valutazione siano emersi elementi tali da rivalutare il progetto e definire come maggiormente rispondente un percorso di inserimento socio-occupazionale;
- nella fase di valutazione siano emersi elementi tali da rivalutare il progetto e definire come maggiormente rispondente un percorso di inserimento educativo-assistenziale;
- il laboratorio non risponda più in maniera adeguata ai bisogni della persona o manchi la motivazione necessaria a proseguire l’esperienza;

- siano venuti meno i pre-requisiti minimi indispensabili.

La dimissione dal *servizio di laboratorio occupazionale stabile* viene disposta dall'UVMDi di concerto con il beneficiario e i suoi familiari e può avvenire qualora il laboratorio non risponda più in maniera adeguata ai bisogni della persona o vi siano importanti elementi di cambiamento della situazione del beneficiario che richiedono una rivalutazione del progetto di Vita.

Per quanto non sopra dettagliato si rimanda alle Linee guida per l'attivazione e la gestione del servizio di laboratorio occupazionale in favore delle persone con disabilità.

ART. 5 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Coerentemente con quanto previsto nelle Linee guida per l'attivazione e la gestione del servizio di laboratorio occupazionale in favore delle persone con disabilità, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 436/2024, il servizio si articola come di seguito descritto:

- Il *servizio di laboratorio occupazionale transitorio* si articola e si sviluppa in diverse misure e interventi, che possono essere attivati in base al progetto individualizzato di ogni beneficiario, come segue:

a) Attività laboratoriale

Il nucleo principale è rappresentato dall'attività laboratoriale, in forma stabile e fortemente connesso alle realtà produttive del territorio, che dovrà prevedere, di norma, un periodo di apertura non inferiore a 15 ore a settimana, per un minimo di 3 ore giornaliere, per 48 settimane annuali.

Data la valenza sia formativa che produttiva del laboratorio, è prevista la frequenza dei beneficiari per tutte le ore di apertura previste, salvo eventuali personalizzazioni.

Il numero di beneficiari per singolo laboratorio varia da un minimo di 4 ad un massimo di 8 persone, prevedendo la presenza di 2 operatori (di cui una figura tecnica e una figura educativa/tutor dell'inserimento lavorativo) sino a 6 utenti e 3 operatori (di cui una figura tecnica e due educative/tutor dell'inserimento lavorativo/formatore) quando le persone sono più di 6, salvo deroghe autorizzate dalla struttura competente.

I contesti nei quali si svolgono le attività devono avere la necessaria dotazione di attrezzature e materiali e rispondere a caratteristiche di idoneità, sicurezza e accessibilità tali da garantire la fruibilità da parte dei soggetti coinvolti e le necessità organizzative e produttive del laboratorio stesso.

b) Tirocini

Può essere prevista nell'ambito del progetto individualizzato anche la sperimentazione in contesti esterni al laboratorio attraverso l'attivazione e il tutoraggio di tirocini presso aziende/enti locali, al fine di favorire lo sviluppo delle competenze necessarie per il successivo inserimento occupazionale e/o lavorativo.

c) Misure di sostegno

Il servizio deve inoltre prevedere degli strumenti di supporto all'autonomia per sostenere le persone durante il loro inserimento e favorire i percorsi di transizione nella fase di uscita, attraverso l'attivazione di misure temporanee di sostegno individuale e/o di gruppo quali a titolo esemplificativo: supporto per il raggiungimento della sede del laboratorio, per la conoscenza delle risorse del territorio, per la gestione finanziaria dell'indennità percepita. Tali misure non devono sostituirsi ai servizi territoriali presenti sul territorio, ma sono specificatamente destinate a favorire la buona riuscita dei percorsi dei beneficiari inseriti nel laboratorio o nei tirocini esterni al laboratorio medesimo.

Il laboratorio occupazionale transitorio dovrà coinvolgere almeno 6 beneficiari.

- Il **servizio di laboratorio occupazionale stabile** si pone in stretta correlazione con il servizio di laboratorio occupazionale transitorio, sia in termini di principi ispiratori e di modalità organizzative, sia in termini di sviluppo delle attività e dei processi di produzione. Si articola e si sviluppa in diverse misure e interventi, che possono essere attivati in base al progetto individualizzato di ogni beneficiario, come segue:

d) Attività laboratoriale

Il servizio di laboratorio occupazionale stabile prevede la realizzazione di un'attività laboratoriale in forte connessione con il servizio di laboratorio transitorio, garantendo, di norma, il medesimo periodo di apertura non inferiore a 15 ore a settimana, per un minimo di 3 ore giornaliere, per 48 settimane annuali.

La frequenza dei beneficiari viene definita in base al progetto di Vita della persona ed alle sue necessità.

Il numero di beneficiari per singolo laboratorio varia da un minimo di 2 ad un massimo di 4 persone, con la presenza di 2 operatori (di cui una figura tecnica e una figura educativa/tutor dell'inserimento lavorativo), salvo deroghe autorizzate dalla struttura competente.

Nella logica di raccordo e integrazione tra il servizio stabile ed il servizio transitorio, occorre prevedere un'organizzazione congiunta delle attività, dei processi e delle figure professionali coinvolte, al fine di ottimizzare le risorse, favorire la collaborazione e lo sviluppo delle reti territoriali.

e) Misure di sostegno

Il servizio deve inoltre prevedere degli strumenti di supporto all'autonomia per sostenere le persone durante il loro inserimento, attraverso l'attivazione di misure temporanee di sostegno individuale e/o di gruppo quali a titolo esemplificativo: supporto per il raggiungimento della sede del laboratorio, per la conoscenza delle risorse del territorio, per la gestione finanziaria dell'indennità percepita. Tali misure non devono sostituirsi ai servizi territoriali presenti sul territorio, ma sono specificatamente destinate a favorire la buona riuscita dei percorsi dei beneficiari inseriti nel laboratorio o nei tirocini esterni al laboratorio medesimo.

Il laboratorio occupazionale stabile dovrà coinvolgere 4 beneficiari.

Per entrambe le tipologie di servizio (transitorio e stabile) sono valide le indicazioni metodologiche descritte nelle Linee Guida che vengono sinteticamente riportate come segue:

- Le attività del laboratorio occupazionale devono essere fortemente connesse alle realtà produttive del territorio.
- La partecipazione al servizio di laboratorio occupazionale di ogni beneficiario deve prevedere un "Progetto individualizzato di sviluppo/mantenimento delle competenze" e successivi momenti di valutazione ed aggiornamento. Si ritiene fondamentale la partecipazione attiva della famiglia, oltre che del beneficiario, nella definizione del Progetto individualizzato, al fine di garantire la piena realizzazione del progetto e l'eventuale rimodulazione del medesimo in funzione di nuovi fabbisogni.
- Le figure professionali previste sono educatori, formatori, tutor dell'inserimento lavorativo e tecnici operanti nel settore produttivo di interesse del laboratorio. L'educatore, il formatore e il tutor dell'inserimento lavorativo sono responsabili degli aspetti socio-educativi e favoriscono l'acquisizione e lo sviluppo delle competenze tecnico-

professionali, attraverso l'individuazione di facilitatori, strumenti e metodologie utili per il superamento delle fragilità del beneficiario.

Il tecnico di settore, in quanto operatore specializzato in una o più attività, è responsabile delle varie fasi del processo produttivo e collabora con le altre figure nella costruzione del collegamento con le realtà economiche presenti sul territorio.

All'interno dell'équipe di lavoro deve essere individuato un responsabile con la funzione di sviluppare e mantenere i rapporti con tutti i soggetti esterni coinvolti nella realizzazione, organizzazione e valutazione del servizio.

- L'organizzazione del lavoro si deve porre l'obiettivo di sviluppare e mantenere il migliore equilibrio possibile tra esigenze, potenzialità e limiti dei partecipanti e caratteristiche di qualità e commerciabilità del prodotto/servizio in uscita dal laboratorio. Su questo concetto di base dovrà essere organizzata la suddivisione del lavoro e dovrà essere garantito il livello di qualità e produttività concordato con gli eventuali partner.
- Le attività previste all'interno del laboratorio occupazionale devono garantire un introito economico che andrà ad alimentare un fondo il cui utilizzo verrà appositamente regolamentato tramite successivi e formali accordi con l'Amministrazione regionale.
- È riconosciuta un'indennità di frequenza correlata alla partecipazione all'attività laboratoriale e all'attivazione dei tirocini in contesti esterni (previsti solo relativamente al servizio di laboratorio occupazionale transitorio). L'importo, commisurato e riproporzionato in base alle ore di effettiva presenza, fa riferimento alla disciplina vigente in materia di tirocini.

Il monitoraggio e la valutazione in merito alla realizzazione del servizio di laboratorio occupazionale sono demandati al Tavolo interistituzionale costituito nell'ambito del Piano di zona regionale, finalizzato alla promozione dell'inclusione delle persone con disabilità in ambito sociale e lavorativo.

ART. 6 – PROPOSTA PROGETTUALE

Il soggetto interessato a partecipare all'Avviso di co-progettazione dovrà presentare una proposta progettuale coerente con quanto previsto dalla DGR n. 651/2024, dalla Linee guida per l'attivazione e la gestione del servizio di laboratorio occupazionale in favore delle persone con disabilità, approvate con deliberazione della Giunta regionale in data 19 aprile 2024, n. 436, oltre che con le disposizioni contenute nel presente Avviso.

La proposta progettuale dovrà far riferimento al seguente schema:

1. Governance progettuale e Partnership di progetto

Indicare i tavoli della governance progettuale, i soggetti componenti la partnership con i rispettivi ruoli, oltre che il gruppo di lavoro per la gestione delle attività, evidenziando i processi che si intende mettere in atto per garantire la direzione ed il controllo delle attività del progetto stesso.

Si evidenzia che nell'ambito del gruppo di lavoro sarà necessario prevedere, oltre che professionalità tecniche, anche figure amministrative con adeguate competenze nel settore della gestione finanziaria e contabile che si occuperanno della rendicontazione delle spese e delle attività, nei confronti della Regione e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Dovrà inoltre essere dato particolare rilievo alla partnership con le realtà economiche presenti sul territorio, al fine di realizzare processi e attività connesse alle realtà produttive e favorire lo sviluppo e l'acquisizione graduale di competenze tecniche e trasversali utili per

l'inserimento sociale, occupazionale e lavorativo. Le collaborazioni con le realtà territoriali dovranno trovare riscontro nei relativi accordi di partnership che vanno allegati alla Domanda di partecipazione, come indicato al punto 10.2.

2. Analisi del contesto regionale

Rappresentare un'analisi del contesto territoriale, mettendo in correlazione i servizi/progetti che favoriscono i percorsi di inserimento occupazionale e lavorativo delle persone con disabilità con i bisogni e le caratteristiche del target.

3. Descrizione delle attività e delle modalità di realizzazione

Descrivere le modalità di realizzazione del servizio di laboratorio occupazionale, mettendo in evidenza la tipologia di attività, i processi produttivi e la correlazione con le realtà aziendali del territorio individuate.

Descrivere le attività e le caratteristiche specifiche del servizio transitorio e di quello stabile in relazione ai bisogni dei rispettivi beneficiari.

Il soggetto candidato dovrà, inoltre, ipotizzare e descrivere le varie fasi progettuali e di presa in carico dei beneficiari e le modalità di collaborazione e di collegamento con i soggetti coinvolti nella realizzazione di un modello di welfare locale innovativo.

4. Obiettivi specifici e risultati attesi

Descrivere gli obiettivi specifici ed i risultati attesi del servizio di laboratorio occupazionale in relazione:

- alla capacità di creare sinergie e partnership con le aziende del territorio, gli enti locali, le amministrazioni pubbliche e fondazioni finanziate dalla Regione;
- alla realizzazione di percorsi finalizzati all'inserimento occupazionale e lavorativo dei beneficiari.

5. Monitoraggio e valutazione

Descrivere le modalità, i tempi e gli strumenti mediante i quali verranno svolte le attività di monitoraggio e di valutazione del progetto complessivo.

6. Piano finanziario.

Il Piano finanziario dovrà essere redatto utilizzando il modello fornito e disponibile nell'ambito della documentazione pubblicata sul sito istituzionale, declinando per ciascuna azione il costo stimato suddiviso in macrovoci in relazione alle specifiche annualità e suddiviso per fonte di finanziamento (Fondo Dopo di noi - Fondo nazionale politiche sociali – Co-finanziamento del partner).

7. Cronoprogramma delle attività.

Il cronoprogramma delle attività deve essere redatto in relazione alla progettazione nel suo complesso (es. attività di co-progettazione iniziale, identificazione dei destinatari, avvio delle attività, azioni di monitoraggio e di valutazione delle attività progettuali nel complesso...).

ART. 7 - DURATA DEL PROGETTO

L'accordo di collaborazione relativo alla co-progettazione, da stipularsi in forma di convenzione tra l'Amministrazione regionale e il soggetto selezionato, avrà decorrenza indicativamente dal 1° novembre 2024 e termine il 31 marzo 2027, e sarà possibile prevedere un'eventuale proroga a

valere su eventuali residui dei fondi statali o nell'ambito dell'integrazione di un quinto del valore economico complessivo della co-progettazione originariamente previsto dalla convenzione/accordo di collaborazione.

ART. 8 – COSTI E RISORSE DELLA COPROGETTAZIONE

Il finanziamento complessivo, destinato alla realizzazione del servizio di laboratorio occupazionale transitorio e stabile in favore delle persone con disabilità per il periodo dal 1° novembre 2024 al 31 marzo 2027, è pari a euro 1.162.472,23 (unmilionecentosessantaduemilaquattrocentosettantadue/23) a valere sul Fondo per il “Dopo di Noi”, quote di riparto 2019, 2020, 2021 e 2022, e sul Fondo Nazionale Politiche sociali, così suddiviso:

- Fondo per il “Dopo di noi” euro 631.880,00 (seicentotrentunomilaottocentoottanta/00) (in favore delle persone con disabilità grave, ai sensi dell'art. 3 comma 3, della legge 104/19929
- Fondo nazionale politiche sociali euro 530.592,23 (cinquecentotrentamilaacinquecentonovantadue/23) (anche in favore di coloro che non si trovano in condizione di gravità).

Il finanziamento sarà corrisposto secondo le seguenti modalità:

- erogazione di un acconto pari euro 404.616,81 (quattrocentoquattromilaseicentosedici/81) a seguito della sottoscrizione della Convenzione previa presentazione di polizza fideiussoria pari al 4% dell'importo contrattuale complessivo. Tale anticipazione è da considerarsi a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte con la firma dell'accordo di collaborazione. Suddetta garanzia potrà essere svincolata a seguito della rendicontazione delle spese realizzate a copertura dell'anticipo dei fondi ministeriali erogati. Il costo della fideiussione accesa per la richiesta di anticipo costituisce spesa ammissibile;
- liquidazione delle spese sostenute a seguito dell'esaurimento dell'acconto di cui al punto precedente, con cadenza trimestrale a seguito di presentazione da parte del soggetto gestore di dettagliata rendicontazione delle spese sostenute e delle attività realizzate. L'importo concesso a saldo sarà erogato previa presentazione di una relazione finale qualitativa, corredata dalla rendicontazione.

Le somme oggetto della presente istruttoria assumono natura e funzione esclusivamente compensativa degli oneri e responsabilità del partner progettuale per la condivisione della funzione pubblica di produzione ed erogazione di servizi (Commissione UE - Comunicazione del 26.04.2006 COM (2006) 177; Decisioni del 28.11.2005 (Dec2005/2673/CE) e del 20.12.2011 (C/2011 9389 – 2012/21/UE).

Per la sua natura compensativa e non corrispettiva, tale importo sarà erogato alle condizioni e con le modalità stabilite dall'accordo di collaborazione solo a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e documentate dal soggetto selezionato per la realizzazione dei servizi e degli interventi co-progettati. A consuntivo, quindi, l'importo potrà altresì subire riduzioni qualora il piano economico-finanziario rendicontato sia inferiore alle previsioni di spesa.

La quota minima di co-finanziamento a carico del soggetto partner dovrà ammontare almeno all'1% del costo complessivo delle attività progettuali e potrà essere garantita mediante risorse:

- a) monetarie - proprie o autonomamente reperite – e/o non monetarie aggiuntive (immobili, beni strumentali, volontariato, attività innovative ecc.) messe a disposizione e/o attivate dal soggetto

selezionato.

Si evidenzia che la quota di cofinanziamento potrà consistere anche nella valorizzazione in termini economici (con indicazione della base di calcolo e dei criteri economici adottati) di attività, interventi e impatti sociali di azioni che i partner del Terzo settore intendono attivare sul territorio regionale connessi agli obiettivi e al target progettuale.

Qualora nel corso della co-progettazione venissero richiesti o proposti eventuali nuovi ambiti di intervento, anche in seguito all'emergere di nuovi bisogni, essi saranno oggetto di riapertura della co-progettazione. Il costo di tali interventi e attività sperimentali aggiuntivi non potrà comunque superare il quinto del valore economico complessivo della co-progettazione originariamente previsto dalla convenzione/accordo di collaborazione.

ART. 9 – SOGGETTI AMMESSI ALLA CO-PROGETTAZIONE

Sono ammessi alla co-progettazione tutti i soggetti del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 4 del Codice del Terzo settore, aventi una sede operativa stabile sul territorio regionale che - in forma singola, di raggruppamento temporaneo o in partnership - siano interessati a collaborare con l'Amministrazione regionale per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi precedentemente indicati. Per quanto riguarda le Organizzazioni di volontariato (ODV) e le Associazioni di promozione sociale (APS), coinvolte nella presente procedura dovranno trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- essere iscritte al RUNTS
- o
- essere in fase di trasmigrazione in quanto precedentemente iscritte ai registri regionali, provinciali e nazionali.

Parimenti, possono essere legittimamente considerati quali soggetti proponenti anche gli enti iscritti all'anagrafe di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le quali trova applicazione il dettato dell'articolo 101, comma 3, del CTS, che statuisce che il requisito dell'iscrizione al RUNTS si intende soddisfatto dall'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, in combinato disposto con l'articolo 102, comma 2, lettera a), che abroga la disciplina ONLUS di cui al D.lgs. n. 460/1997, a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea sulle disposizioni fiscali del CTS sottoposte al predetto regime autorizzatorio.

Considerate le finalità del servizio e il rispettivo target di beneficiari, i soggetti del Terzo settore che intendono partecipare all'istruttoria devono possedere anche i requisiti di cui al punto 10 del presente Avviso.

ART. 10 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

10.1 REQUISITI GENERALI E OBBLIGATORI

SOGGETTI SINGOLI - R.T.I. – CONSORZI – RAGGRUPPAMENTI – PARTNERSHIP:

- ciascun soggetto partecipante, in qualsiasi forma: singolo, raggruppato o consorziato designato, consorzio in sé considerato non deve trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione previsti dagli artt. 94 – 96 del D.lgs. 36/2023;
- ciascun soggetto partecipante deve aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

- ciascun soggetto partecipante, se presenta un numero di dipendenti superiore a 50, non deve trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione previsti dall'art. 46 del D.Lgs. 198/2006, ovvero **deve aver redatto e allegare** alla domanda di partecipazione il **rapporto sulla situazione del personale** ai sensi dell'art. 47 comma 2, del decreto legge n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.

10.2 REQUISITI SPECIALI

Ciascun soggetto partecipante (singolo o raggruppamento) deve essere in possesso dei seguenti requisiti speciali:

- avere una sede operativa stabile sul territorio regionale che svolga attività e interventi in favore delle persone con disabilità con specifico riferimento all'inserimento occupazionale e lavorativo.

In caso di raggruppamenti temporanei d'impresa, consorzi e partnership il requisito è dato dall'insieme dei requisiti posseduti dal complesso dei soggetti facenti parte del R.T.I., partnership.

Le tipologie di soggetti promotori che possono partecipare in qualità di ente capofila alla procedura oggetto del presente Avviso, sono di seguito elencate:

- cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 381/1991;
- soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1136/2016, articolo 3, comma 1, Area E, che dovranno presentarsi in partnership con aziende del territorio, enti locali, amministrazioni pubbliche e fondazioni finanziate dalla Regione ed **allegare** alla Domanda di partecipazione i relativi accordi di partnership;
- soggetti accreditati per i servizi di formazione, ambito formazione finanziata, orientamento e formazione professionale, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.1136 del 26 agosto 2016, che dovranno presentarsi in partnership con aziende del territorio, enti locali, amministrazioni pubbliche e fondazioni finanziate dalla Regione ed **allegare** alla Domanda di partecipazione i relativi accordi di partnership;
- enti del Terzo settore che hanno gestito servizi analoghi, in particolare per attività occupazionali destinate a persone con disabilità per almeno 12 mesi continuativi nell'ultimo quinquennio, che dovranno presentarsi in partnership con aziende del territorio, enti locali, amministrazioni pubbliche e fondazioni finanziate dalla Regione ed **allegare** alla Domanda di partecipazione i relativi accordi di partnership.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla selezione per la co-progettazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare in forma individuale, qualora abbia partecipato alla selezione di co-progettazione medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. L'inosservanza di tale divieto comporterà l'esclusione dalla procedura, sia del concorrente, sia del raggruppamento di cui fa parte.

In caso di consorzio:

Il consorzio deve indicare le consorziate esecutrici.

Per i requisiti speciali non è ammesso AVVALIMENTO ex art. 104 del D.lgs. 36/2023.

ART. 11 – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE

La professionalità del personale coinvolto è un requisito centrale per la qualità dei servizi alla persona.

Per l'Amministrazione regionale, le funzioni di coordinamento sono garantite dal Dirigente della Struttura Invalidità civile e interventi per la disabilità e dal Coordinatore del Dipartimento politiche sociali.

Per il co-progettante, il coordinatore del progetto:

- dovrà essere dotato di adeguati requisiti di professionalità oltre che un'esperienza almeno triennale nel coordinamento di servizi e gestione di gruppi di lavoro;
- dovrà provvedere al monitoraggio e alla verifica dell'andamento del servizio e alla predisposizione di report qualitativi/quantitativi periodici da trasmettere all'Amministrazione;
- dovrà partecipare agli incontri periodici del gruppo di co-progettazione costituito dai referenti regionali, dai referenti del co-progettante e da eventuali altri soggetti partner.

Il soggetto che verrà selezionato al termine della procedura e con il quale la Regione definirà il progetto definitivo dovrà presentare, prima della firma del contratto, i curricula del personale, comprensivi i curricula del personale tecnico impiegato per lo svolgimento delle attività laboratoriali. Il personale dovrà possedere tutte le professionalità individuate nel progetto finale e necessarie per lo svolgimento di tutte le azioni nello stesso previste. Tali curricula saranno valutati dall'Amministrazione regionale che potrà, eventualmente, anche dichiararli inadeguati e chiedere la sostituzione del relativo personale.

Le attività e il progetto definiti nella convenzione che verrà stipulata al termine della procedura di co-progettazione devono essere svolti nel rispetto delle persone e dei fondamentali principi di tutela della privacy.

Gli operatori devono tenere un comportamento improntato alla massima correttezza, educazione, collaborazione e professionalità.

Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice disciplinare dei dipendenti pubblici" si applicano, per quanto compatibili, al personale dipendente e ai collaboratori a qualsiasi titolo del soggetto co-progettante. L'Amministrazione regionale può chiedere la sostituzione del personale ritenuto non idoneo alle mansioni cui è preposto o che non mantenga un comportamento corretto.

Devono essere evitate la rotazione e l'alternanza dei singoli operatori: allo scopo vanno individuate strategie organizzative che garantiscano addetti in grado di perseguire gli obiettivi e i risultati attesi fornendo continuità negli interventi.

Il soggetto selezionato è obbligato al rispetto del contratto collettivo territoriale di lavoro e delle normative previdenziali, assicurative e infortunistiche nei confronti del personale dipendente.

Se avente la forma giuridica di cooperativa, il soggetto selezionato si obbliga a corrispondere al lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti per prestazioni analoghe dalla contrattazione collettiva nazionale e regionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. Dovrà essere rispettata la legislazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Al fine di promuovere il "lavoro dignitoso" il soggetto selezionato dovrà garantire il dialogo sociale l'osservanza del principio di parità di trattamento tra uomini e donne, tra cui il principio della parità di retribuzione per il lavoro di uguale valore e la promozione della parità di genere, l'osservanza del principio di non discriminazione.

ART. 12 – MODALITÀ E FASI DELLA PROCEDURA DI ISTRUTTORIA PUBBLICA

La procedura si svolgerà in tre fasi distinte:

A) Selezione del partner al fine dell'individuazione del progetto definitivo;

B) Co-progettazione condivisa con la possibilità di apportare variazioni alla proposta progettuale presentata;

C) Stipula della convenzione.

Fase A): selezione del soggetto del Terzo settore in qualità di partner, con cui sviluppare le attività di co-progettazione e gestione degli interventi previsti. L'individuazione del partner progettuale avverrà mediante provvedimento amministrativo del dirigente competente.

Il partner verrà individuato nel soggetto che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato derivante dalla somma dei punteggi ottenuti nell'ambito della valutazione della proposta progettuale e del piano finanziario.

Detta fase si concluderà, salvo imprevisti e/o necessità di soccorso istruttorio, entro il 30 agosto 2024.

Fase B): co-progettazione condivisa tra i responsabili dell'Amministrazione regionale, Struttura Invalidità civile e interventi per la disabilità, il Dipartimento politiche sociali, i referenti del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione e i responsabili tecnici del soggetto selezionato. In base agli argomenti trattati potranno essere coinvolti nel Tavolo di co-progettazione ulteriori soggetti istituzionali e informali competenti nel settore.

Durante la fase di co-progettazione la proposta progettuale presentata verrà eventualmente integrata e modificata al fine della redazione del progetto definitivo e dell'individuazione delle varie fasi di realizzazione.

Questa fase della procedura sarà avviata successivamente alla conclusione della fase A) e avrà termine, salvo imprevisti entro il 18 ottobre 2024.

Fase C): stipula della convenzione tra l'Amministrazione regionale e il soggetto selezionato, **che avverrà, salvo imprevisti, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento con cui si procederà all'individuazione definitiva del soggetto co-progettante, all'approvazione del progetto definitivo scaturito dalla fase B) e all'approvazione dello schema di convenzione.**

Nella convenzione saranno previsti, fra l'altro:

- oggetto e durata;
- il progetto esecutivo definitivo, compreso il crono programma delle attività;
- le modalità di direzione, gestione e organizzazione;
- gli impegni del soggetto del Terzo settore e gli impegni della Regione;
- modalità di rimborso;
- le cause di risoluzione della convenzione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula della convenzione sono a carico del soggetto selezionato, così come il pagamento di tutte le imposte e tasse dovute per legge relative all'esecuzione del servizio in oggetto.

Al soggetto selezionato potrà essere chiesto di attivare i progetti e gli interventi sin dalla conclusione della fase B), anche nelle more della stipula della suddetta convenzione.

L'Amministrazione regionale si riserva in qualsiasi momento:

- di chiedere al soggetto partner, la ripresa del Tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento, alla luce di modifiche/integrazioni alla luce dell'emergere di nuovi bisogni nel limite del quinto del valore economico complessivo della co-progettazione originariamente previsto;
- di disporre la cessazione delle attività e interventi, con preavviso di almeno tre mesi, a fronte di nuove e sopravvenute esigenze dettate anche da eventuale nuova normativa, o da diverse scelte dipendenti da atti o accordi territoriali di programmazione dei servizi sociali, nonché da minori risorse finanziarie.

In entrambi i casi al partner non verrà riconosciuto alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.

ART. 13 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E DEL PROGETTO

A pena di esclusione, i soggetti interessati a partecipare alla procedura di co-progettazione dovranno far pervenire, a mano o tramite servizio postale o mediante agenzia di recapito, a questo Ente Regione autonoma Valle d'Aosta - Dipartimento politiche sociali – Località La Maladière, 12, St. Christophe, 11020, entro e non oltre le ore **12.00 del 12 agosto 2024** plico chiuso con sopra riportata la denominazione o ragione sociale del soggetto giuridico concorrente e la seguente dicitura: **“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'ISTRUTTORIA DI CO-PROGETTAZIONE E DI GESTIONE IN PARTNERSHIP DEL SERVIZIO DI LABORATORIO OCCUPAZIONALE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 651 del 10 giugno 2024 – CUP F21H24000100001 - NON APRIRE”**.

Oltre il termine sopra indicato non sarà ritenuta valida alcuna domanda, anche se sostitutiva od aggiuntiva rispetto alla precedente.

Si precisa che in caso di spedizione tramite il servizio postale, viene ritenuta valida la data apposta con timbro di arrivo da parte del Dipartimento politiche sociali.

A PENA DI ESCLUSIONE il plico chiuso dovrà contenere:

- a. una busta chiusa con l'indicazione del mittente, recante la dicitura **“BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**, che dovrà contenere la documentazione indicata al successivo punto A;
- b. una busta chiusa con l'indicazione del mittente, recante la dicitura **“BUSTA B - PROPOSTA PROGETTUALE”**, che dovrà contenere la proposta progettuale di cui al punto B;
- c. una busta chiusa con l'indicazione del mittente, recante la dicitura **“BUSTA C – PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO”**, che dovrà contenere il piano economico-finanziario di cui al punto C.

A) BUSTA A

Documentazione amministrativa relativa a:

- **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE** (come da modello fornito);

- **ALLEGATO 1** - Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, **redatta come da modello e compilata in ogni parte**, relativa ai requisiti generali e obbligatori ai sensi degli artt. 94 – 96 del D.lgs. 36/2023, dell’art. 17 della legge n. 68 del 12.03.1999, dell’art. 46 del D.Lgs. 198/2006 e relativa documentazione allegata (ciascun soggetto partecipante, se presenta un numero di dipendenti superiore a 50, deve aver redatto e allegare alla domanda di partecipazione il rapporto sulla situazione del personale ai sensi dall’art. 46 del D.Lgs. 198/2006).
- **ALLEGATO 2** - Dichiarazione resa ai sensi del D.lgs. 159/2011;
- **ALLEGATO 3** - Dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 85 del D.lgs. n. 159/2011 (e successive modifiche e correzioni, D.lgs. 218/2012).
- **ACCORDO/I DI PARTNERSHIP** con aziende del territorio, enti locali, amministrazioni pubbliche e fondazioni finanziate dalla Regione, nel caso in cui il soggetto promotore rientri in una delle categorie di seguito riportate, come indicato al punto 10.2 del presente Avviso:
 - soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1136/2016, articolo 3, comma 1, Area E;
 - soggetti accreditati per i servizi di formazione, ambito formazione finanziata, orientamento e formazione professionale, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.1136 del 26 agosto 2016;
 - enti del Terzo settore che hanno gestito servizi analoghi, in particolare per attività occupazionali destinate a persone con disabilità per almeno 12 mesi continuativi nell’ultimo quinquennio.

ATTENZIONE: Nel caso di partecipazione di fondazioni iscritte all’anagrafe delle ONLUS e/o di reti associative incluse nell’elenco pubblicato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’articolo 31, comma 12, e dell’articolo 32, comma 1, del D.M. 15 settembre 2020, n. 106 e pertanto non ancora iscritte al RUNTS, si richiede di inserire nella busta A anche lo STATUTO.

La domanda deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del soggetto e alla stessa deve essere **allegata copia fotostatica di un documento di identità** del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura.

In caso di raggruppamento temporaneo/partnership non ancora costituito, ogni ente facente parte del raggruppamento/partnership (mandatario e mandante) deve compilare il rispettivo modulo di domanda attestando il possesso dei requisiti speciali di capacità tecnica, e dichiarare mediante la compilazione dell’Allegato 1 il possesso dei requisiti generali a contrarre e dei requisiti obbligatori, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm. Ai fini della comunicazione antimafia, ai sensi degli articoli 6 e 67 del D.lgs. n. 159/2011 (e successive modifiche e correzioni, D.lgs. 218/2012), ogni ente facente parte del raggruppamento (mandatario e mandante) deve compilare l’Allegato 2. Ogni soggetto di cui all’articolo 85 del D.lgs. n. 159/2011 (e successive modifiche e correzioni, D.lgs. 218/2012) deve compilare l’allegato 3.

In caso di raggruppamento temporaneo/partnership già costituito il soggetto autorizzato a rappresentare legalmente il raggruppamento/partnership, sottoscrive la domanda e dichiara per conto di tutti i mandanti/partner il possesso dei requisiti speciali di capacità tecnica. Ogni ente facente parte del raggruppamento/partnership (mandatario e mandante), mediante la compi-

lazione dell'Allegato 1, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm., dichiara il possesso dei requisiti generali a contrarre e dei requisiti obbligatori. Ai fini della comunicazione antimafia, ai sensi degli articoli 6 e 67 del D.lgs. n. 159/2011 (e successive modifiche e correzioni, D.lgs. 218/2012), ogni ente facente parte del raggruppamento/partnership (mandatario e mandante) deve compilare l'allegato 2. Ogni soggetto di cui all'articolo 85 del D.lgs. n. 159/2011 (e successive modifiche e correzioni, D.lgs. 218/2012) deve compilare l'allegato 3.

In caso di sottoscrizione in formato digitale, la documentazione sopra indicata dovrà essere caricata su supporto informatico (USB) e inserita nella busta A. Il supporto informatico verrà restituito al candidato al termine dell'istruttoria.

B) BUSTA B

Proposta progettuale

La proposta, redatta in lingua italiana, deve contenere tutti gli elementi atti a consentire la precisa e aderente assegnazione dei punteggi in base ai contenuti previsti all'articolo 6 e come indicato all'art. 15 del presente Avviso.

La proposta progettuale dovrà essere firmata dal legale rappresentante/procuratore o dai legali rappresentanti in caso di firma congiunta, del soggetto concorrente.

In caso di raggruppamento/partnership già costituito la proposta progettuale dovrà essere firmata dal legale rappresentante del soggetto mandatario o del consorzio.

In caso di raggruppamento/partnership costituendo, la proposta progettuale dovrà essere firmata dal legale rappresentante di tutti gli enti raggruppati/partner.

La documentazione sopra indicata, sia in caso di sottoscrizione in formato digitale, sia se sottoscritta in forma autografa, dovrà comunque essere caricata su supporto informatico (USB) e inserita nella busta B. Il supporto informatico verrà restituito al candidato al termine dell'istruttoria.

C) BUSTA C

Piano economico-finanziario

Il soggetto concorrente dovrà redigere un piano economico-finanziario utilizzando il modello fornito e disponibile nell'ambito della documentazione pubblicata sul sito istituzionale, declinando per ciascuna area di intervento il costo stimato suddiviso in macrovoci in relazione alla fonte di finanziamento.. Il piano economico-finanziario dovrà contenere anche la descrizione delle risorse aggiuntive non monetarie (beni strumentali, risorse umane, volontariato, attività innovative ecc..) e/o monetarie messe a disposizione per la co-progettazione e per la co-produzione/esecuzione del progetto.

Saranno ammesse solamente risorse ritenute funzionali al perseguimento degli obiettivi del progetto.

In caso di raggruppamento/partnership già costituito il piano finanziario dovrà essere firmato dal legale rappresentante del soggetto mandatario.

In caso di raggruppamento/partnership costituendo, il piano finanziario dovrà essere firmato dal legale rappresentante di tutti gli enti raggruppati/partner.

In caso di sottoscrizione in formato digitale, il piano economico-finanziario dovrà essere caricato su supporto informatico (USB) inserita nella busta C. Il supporto informatico verrà restituito al candidato al termine dell'istruttoria.

La documentazione di cui ai punti, B) e C), anche se non sottoscritta digitalmente ma in forma autografa, dovrà comunque essere caricata su supporto informatico (USB) e inserita nelle rispettive buste B e C.

ART. 14 – CAUSE DI ESCLUSIONE

Determina l'esclusione dalla procedura il fatto che LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE e i relativi ALLEGATI 1-2-3 di cui all'art. 13, punto A) del presente Avviso:

- manchino;
- **non siano firmati** dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente (in formato digitale o autografa);
- **non siano firmati** dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di **ciascuno dei soggetti facenti parte del raggruppamento** temporaneo di concorrenti non ancora costituito (in formato digitale o autografa);
- **non sia stato assolto**, al momento della presentazione dell'offerta stessa, **l'obbligo di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68** in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- **non siano state allegate da parte di ogni soggetto partecipante, se pertinenti, le relazioni previste all'Allegato 1** (ultimo rapporto redatto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 198/2006).
- non siano stati **allegati gli Accordi di partnership** con aziende del territorio, enti locali, amministrazioni pubbliche e fondazioni finanziate dalla Regione, nel caso in cui il soggetto promotore rientri in una delle categorie indicate al punto 10.2 del presente Avviso.

Determina l'esclusione dalla procedura il fatto che LA PROPOSTA PROGETTUALE di cui al punto B):

- manchi;
- non sia firmata dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente (in formato digitale o autografa);
- non sia firmata dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuno dei soggetti facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito (in formato digitale o autografa).

Determina l'esclusione dalla procedura il fatto che il PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO di cui al punto C):

- sia stato inserito all'interno della busta A o della busta B;
- manchi;
- non sia stato utilizzato il modello fornito dall'Amministrazione regionale;
- non sia firmato dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente (in formato digitale o autografa);
- non sia firmata dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuno dei soggetti facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito (in formato digitale o autografa).

ART. 15 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

L'esame della documentazione amministrativa e dei requisiti per accedere alla procedura di co-progettazione sarà effettuata in seduta pubblica convocata il giorno **13 agosto 2024** alle ore **10.00**

dal R.U.P., assistito da due testimoni, presso l'Unità organizzativa Programmazione sociale e RUNTS (Loc. Grand Chemin 46, St.Christophe).

A seguito dell'ammissione da parte del R.U.P., la Commissione di esperti, appositamente nominata ai sensi della DGR n. 651 del 10 giugno 2024, valuterà le proposte progettuali presentate sulla base e secondo l'ordine dei criteri sotto elencati.

Al fine di assicurare un elevato livello qualitativo del progetto, la Commissione giudicatrice, nella valutazione delle proposte progettuali, applicherà una soglia di sbarramento pari a 45/85 e i partecipanti che non raggiungeranno tale soglia minima non verranno ammessi alla fase successiva e la busta contenente il piano economico-finanziario non verrà aperta.

Il Punteggio massimo di valutazione delle proposte progettuali è di 85/100 così suddiviso:

Criteri di valutazione	Punteggio massimo 85 punti
Soggetto proponente (esperienze possedute dall'ente proponente e dagli eventuali soggetti della partnership)	
<p>1. Esperienze pregresse maturate nell'ambito di servizi, interventi e attività oggetto del presente Avviso pubblico.</p>	<p><u>Punteggio max 5</u> da 1 a 2 anni: 1 punto da 2 a 3 anni: 2 punti da 3 a 4 anni: 3 punti da 4 a 5 anni: 4 punti oltre 5 anni: 5 punti <i>Nel caso di progettualità sovrapposte in termini temporali, ai fini della valutazione dell'esperienza, i periodi debbono essere sommati.</i></p>
Elementi tecnico qualitativi della proposta	
<p>2. Governance e gruppo di lavoro proposto, corrispondenza e adeguatezza dei profili professionali indicati rispetto al ruolo ricoperto.</p>	<p><u>Punteggio da 0 a 10</u> Corrispondenza ed adeguatezza insufficiente: 0 punti Corrispondenza ed adeguatezza sufficiente: 3 punti Corrispondenza ed adeguatezza buona: 7 punti Corrispondenza ed adeguatezza ottima: 10 punti <i>Il punteggio è indicativo in quanto la commissione può ulteriormente graduare i punteggi proposti.</i></p>

<p>3. Coerenza interna del progetto nel suo complesso e delle proposte progettuali (compatibilità tra obiettivi, strumenti, attività e risorse); articolazione e organizzazione del servizio; rispondenza alle caratteristiche dell'utenza; metodologia individuate per l'attivazione delle risorse territoriali.</p>	<p><u>Punteggio da 0 a 25</u> Qualità insufficiente: 0 punti Qualità sufficiente: 7 punti Qualità adeguata: 13 punti Qualità buona: 18 punti Qualità ottima: 25 punti <i>Il punteggio è indicativo in quanto la commissione può ulteriormente graduare i punteggi proposti.</i></p>
<p>4. Modalità di organizzazione del servizio relativamente al raccordo e l'integrazione con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il/i soggetto/i pubblico di riferimento sul territorio (Amministrazione regionale, enti locali); - le realtà produttive del territorio; - i servizi e le attività progettuali già in atto sul territorio regionale; - i servizi e le équipes multidisciplinari. <p>Sarà dato particolare rilievo alla capacità di creare sinergie e partnership con le aziende del territorio, gli enti locali, le amministrazioni pubbliche e fondazioni finanziate dalla Regione, al fine di ampliare e valorizzare il progetto in un'ottica di coesione e sviluppo territoriale diffuso e integrato.</p>	<p><u>Punteggio da 0 a 25</u> Qualità insufficiente: 0 punti Qualità sufficiente: 7 punti Qualità adeguata: 13 punti Qualità buona: 18 punti Qualità ottima: 25 punti</p> <p><i>Il punteggio è indicativo in quanto la commissione può ulteriormente graduare i punteggi proposti.</i></p>
<p>5. Proposta di progetti/attività e interventi innovativi, sperimentali, integrativi rispetto ai servizi attualmente rivolti al target di destinatari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - servizi innovativi che dimostrino la concreta attitudine ad operare in rete con le realtà del territorio, al fine di creare una filiera di interventi finalizzati all'inserimento occupazionale e lavorativo; - sviluppo di un know how di conoscenza e capacità di lettura dei bisogni effettivi e specifici dei soggetti destinatari dei servizi. 	<p><u>Punteggio da 0 a 15</u> Qualità insufficiente: 0 punti Qualità sufficiente: 6 punti Qualità adeguata: 10 punti Qualità buona: 13 punti Qualità ottima: 15 punti</p> <p><i>Il punteggio è indicativo in quanto la commissione può ulteriormente graduare i punteggi proposti.</i></p>

<p>6. Monitoraggio e valutazione delle attività che siano in grado di restituire e rappresentare non solo in termini quantitativi le attività poste in essere ma anche gli aspetti qualitativi e di sistema dell'attività svolta, anche in relazione alla natura sperimentale del servizio.</p>	<p><u>Punteggio da 0 a 5</u> <u>Qualità insufficiente: 0 punti</u> <u>Qualità sufficiente: 3 punti</u> <u>Qualità buona: 4 punti</u> <u>Qualità ottima: 5 punti</u></p> <p><i><u>Il punteggio è indicativo in quanto la commissione può ulteriormente graduare i punteggi proposti.</u></i></p>
---	---

ART. 16 - PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

Il Piano economico-finanziario deve essere presentato utilizzando il modello fornito e disponibile nell'ambito della documentazione pubblicata sul sito istituzionale.

La quota minima di co-finanziamento ai fini della partecipazione alla presente procedura a carico del soggetto partner dovrà ammontare almeno all'1% del costo complessivo delle attività progettuali.

Il punteggio verrà attribuito sulla base della percentuale di rialzo sul **totale complessivo di risorse messe a disposizione dal soggetto co-progettante.**

Si evidenzia che la quota di cofinanziamento potrà consistere anche nella valorizzazione in termini economici (con indicazione della base di calcolo e dei criteri economici adottati) di attività, interventi e impatti sociali di azioni che i partner del Terzo settore intendono attivare sul territorio regionale connessi agli obiettivi e al target progettuale.

Al concorrente disponibile ad apportare risorse maggiori rispetto agli altri candidati nell'ambito dell'attività progettuale verrà assegnato il punteggio massimo di 15 PUNTI. Agli altri concorrenti il punteggio verrà attribuito applicando la seguente formula:

$$X = P * RO/RM$$

Dove:

X = punti da assegnare

P = punteggio massimo

previsto RO = risorse offerte

RM = miglior risorse offerte

Nel caso di un unico soggetto partecipante, alla quota di co-finanziamento proposta verrà assegnato un punteggio pari a 15 PUNTI.

Il punteggio sarà attribuito con due decimali e arrotondamento.

Si procederà alla seconda fase della co-progettazione anche in presenza di un solo progetto valido.

Nel caso di proposte uguali nel punteggio finale si procederà ad individuare il co-progettante favorendo colui che ha destinato la quota di co-finanziamento maggiore all'ampliamento della platea di destinatari.

Il risultato definitivo sarà formalizzato con successivo provvedimento di individuazione del partner che diverrà efficace soltanto dopo l'esito positivo delle verifiche e controlli sui requisiti richiesti per contrattare con la pubblica amministrazione.

ART. 17 - STIPULA DELLA CONVENZIONE

Definito il progetto operativo di dettaglio e individuati nella fase di co-progettazione gli impegni deisoggetti appartenenti alla partnership, sarà sottoscritto il relativo Accordo di collaborazione e potranno essere avviate le attività.

Le attività, i progetti/interventi definiti in sede di co-progettazione (fase B) saranno regolati da apposita convenzione che, recependo gli elementi contenuti nel presente Avviso, nella proposta progettuale presentata dal soggetto selezionato, nonché nell'attività stessa di co-progettazione, regolerà i rapporti tra l'Amministrazione regionale e il partner.

A tal fine, la Regione inviterà il soggetto selezionato/partner a:

- sottoscrivere la convenzione, nel termine massimo di sessanta giorni dall'approvazione del progetto di dettaglio;
- versare l'importo relativo alle spese contrattuali, se dovuto;
- produrre, nel caso in cui il partner individuato sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti o partnership progettuale, il relativo atto/accordo costitutivo;
- prestare polizza assicurativa RCT/RCO con i massimali che saranno eventualmente richiesti al termine della co- progettazione.

ART. 18 – PUBBLICITÀ' DELL'ISTRUTTORIA PUBBLICA

Il presente Avviso è pubblicato nell'Home page del sito web della Regione (<https://www.regione.vda.it/>) e nella sezione Politiche sociali (https://www.regione.vda.it/servsociali/default_i.asp), ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013.

ART. 19 – AVVERTENZE

- Non è possibile presentare proposte modificative o integrative alla proposta progettuale già presentata.
- È possibile, nei termini fissati, ritirare la proposta presentata e, entro i termini perentoriamente stabiliti dal presente Avviso, presentarne una nuova.
- La presentazione della domanda di partecipazione e la relativa proposta progettuale costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nell'Avviso con rinuncia ad ogni eccezione.
- L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di non dare luogo alla procedura o di prorogarne la data di scadenza ove lo richiedano motivate esigenze pubbliche, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non individuare un partner, ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.
- La partecipazione alle fasi della procedura selettiva (in particolar modo, fase B) dovrà essere svolta a titolo gratuito dal soggetto selezionato.
- Nel caso in cui, all'esito dei controlli sul possesso dei requisiti generali e speciali, non fosse possibile procedere con la stipula della convenzione di cui alla fase C), il soggetto selezionato nulla potrà pretendere in relazione alla partecipazione alla fase B), che riveste natura endo-procedimentale ed istruttoria.

ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione della proposta, nonché per la stipula del contratto, è richiesto al soggetto

giuridico di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

L'Amministrazione regionale, con sede legale in P.zza Deffeyes, 1, CAP 11100 Aosta (AO), in qualità di Titolare del trattamento fornisce informazioni ai candidati/interessati con riguardo al trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della partecipazione a selezioni pubbliche. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n.679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali e in attuazione del D.lgs. 101 del 2018, i dati conferiti (dati personali comuni: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, documento di riconoscimento, dati di contatto, titoli di studio e di servizio, iscrizione nelle liste elettorali, informazioni inerenti il nucleo familiare, etc.; categorie particolari di dati personali: eventuali disabilità, anche solo temporanee, etc.; dati giudiziari: eventuali condanne penali, iscrizione nel casellario giudiziale, etc.) saranno trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ed esclusivamente per le finalità della presente procedura come meglio dettagliato nell'informativa "**ICP – Informativa per i partecipanti a concorsi e selezioni**".

ART. 21 – INFORMAZIONI

Tutta la documentazione relativa alla presente procedura è disponibile e liberamente scaricabile dal sito web dell'Amministrazione regionale e non potrà essere trasmessa via fax o posta elettronica.

Quesiti e richieste di informazioni dovranno pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica: pianodizona@regione.vda.it **tassativamente entro e non oltre il giorno 5 agosto 2024 ore 10.00.**

La Dirigente della Struttura Invalidità
civile e interventi per la disabilità:

dott.ssa GABRIELLA FURFARO

INFORMATIVA PER I PARTECIPANTI A CONCORSI E SELEZIONI A VARIO TITOLO

La presente informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 – General Data Protection Regulation, è destinata a coloro i quali presentano istanza di partecipazione a concorsi, procedure d'appalto e selezioni a vario titolo.

CATEGORIE DI DATI TRATTATI

L'Amministrazione regionale tratta i dati personali conferiti direttamente dall'interessato o acquisiti da altre fonti, per acquisire d'ufficio alcune informazioni in ordine alla verifica delle dichiarazioni rese dai candidati (es. richiesta di verifica al casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a scuole, università, etc.). In particolare, saranno oggetto di trattamento i dati personali presenti nella domanda di partecipazione e/o eventualmente comunicati dai candidati/partecipanti con documentazione integrativa dell'istanza o contenuti nei documenti ricevuti da altre pubbliche amministrazioni.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta, contattabile all'indirizzo pec: segretario_generale@pec.regione.vda.it. In tale veste essa è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei suoi dati.

BASE GIURIDICA E CONDIZIONI DI LICEITÀ DEL TRATTAMENTO

La base giuridica del trattamento è costituita dall'art. 6, par. 1, lett. c), ovvero il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del Trattamento ed all'art. 6, par. 1 lett. e), ovvero il trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, dall'art. 9, par. 1, lett. g), ovvero il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante (...) e art. 10 del Regolamento, connesso al trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati.

FINALITA' DEL TRATTAMENTO, LUOGO DEL TRATTAMENTO E NATURA DEL CONFERIMENTO

Il trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti è finalizzato unicamente all'espletamento della selezione, anche mediante l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura. Le graduatorie potranno essere pubblicate on-line nella sezione "Amministrazione Trasparente" in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti della normativa in materia di trasparenza amministrativa. Non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I Suoi dati personali saranno trattati per la durata necessaria all'espletamento di tutti gli adempimenti di legge. Taluni dati personali a Lei riferiti potranno essere conservati oltre il periodo determinato per fini di archiviazione o di ricerca storica o a fini statistici.

CATEGORIE DI DESTINATARI

I dati personali saranno utilizzati e comunicati in modo adeguato e corretto a soggetti destinatari interni e/o esterni all'organizzazione del Titolare. A tal fine, nello svolgimento della propria attività e per il perseguimento delle finalità previste, il Titolare potrebbe comunicare i Suoi Dati Personali a:

personale debitamente istruito ed autorizzato dal Titolare che agisce sotto l'autorità del medesimo e nel rispetto del segreto d'ufficio;

persone fisiche e/o giuridiche, quali responsabili al trattamento di dati personali ex artt. 28 e 29 GDPR che trattano dati per conto del Titolare, in rapporto contrattuale o convenzionale con il medesimo idoneamente designati e selezionati, altresì, per le garanzie prestate in materia di protezione dei dati personali, ciascuno nei limiti della propria professione e delle funzioni assegnate.

Altre autorità pubbliche nel rispetto del Diritto dell'unione e/o dello Stato membro

autorità di pubblica sicurezza e autorità giudiziaria, nei limiti necessari per svolgere il loro compito istituzionale e/o di interesse pubblico (le suddette autorità nell'ambito di specifica indagine, conformemente al diritto dell'Unione o degli stati membri non sono considerate destinatarie).

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Gli interessati, partecipanti alla procedura, hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (ex artt. 15 e ss. del GDPR).

RECLAMO

Gli interessati, partecipanti alla procedura, che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo (Garante per la protezione dei dati personali), secondo quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, secondo le modalità previste dall'art. 142 del D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, o di adire le opportune sedi giudiziarie (ex art. 79 del GDPR).

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (RPD o DPO)

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, incaricato di garantire il rispetto delle norme per la tutela della sua privacy, è raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI privacy@regione.vda.it, con una comunicazione avente la seguente intestazione: "all'attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste".